

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Documento approvato nel Consiglio Direttivo del 26.08.2026

INDICE

art. 1 Disposizioni generali	pag. 1
art. 2 Requisiti per l'iscrizione all'albo	pag. 1
art. 3 Cancellazione dall'albo	pag. 2
art. 4 Quota annua di iscrizione	pag. 2
art. 5 Promemoria di pagamento	pag. 3
art. 6 Richiamo per morosità	pag. 3
art. 7 Modalità di cancellazione dall'albo	pag. 3
art. 8 Re-iscrizioni	pag. 4

Art. 1 - Disposizioni generali

Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del DPR 233/46, ogni infermiere/infermiere pediatrico, per poter svolgere la professione, deve essere obbligatoriamente iscritto al rispettivo Albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI).

Ciò determina automaticamente l'obbligo del versamento di una quota d'iscrizione nella misura annualmente determinata dall'Ordine stesso.

Art. 2 — Requisiti per l'iscrizione all'albo

L'art. 5 del DPR 233/46 prevede che per l'iscrizione all'albo è necessario:

- a) Avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) Essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
- c) Avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine;

Lo stesso articolo prevede che “Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia”.

Ancora la predetta norma prevede espressamente che “Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza”.

Art. 3 - Cancellazione dall'albo

L'art 6 del DPR 233/46 prevede che la cancellazione dall'albo sia pronunciata dal Consiglio Direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della Salute o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita del godimento dei diritti civili;
- b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
- c) di rinuncia all'iscrizione;
- d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti;
- e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

Secondo la predetta normativa la cancellazione, tranne nei casi di cui alla lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

La norma va integrata con quanto previsto all'art. 5 in merito al rispetto delle norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia pertanto, in caso di perdita o mancato rinnovo del permesso di ingresso e di soggiorno, verrà disposta la cancellazione dall'albo assimilando la fattispecie alla lettera b) dell'art. 6 citato e quindi la cancellazione verrà pronunciata dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

In caso di accertato trasferimento all'estero, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5 del DPR 233/46, il versamento della quota annua di iscrizione viene ritenuto una domanda implicita di conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano, mentre in caso di mancato versamento della quota annua verrà attivata la procedura di cancellazione secondo la procedura sopra indicata.

Art. 4 - Quota annua di iscrizione

L'Ordine provvede all'emissione delle richieste di riscossione della quota associativa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, dandone comunicazione agli iscritti.

La quota annuale deve essere corrisposta entro la scadenza prevista all'interno delle singole quote emesse annualmente.

Ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, la quota d'iscrizione deve intendersi tra quei crediti che si prescrivono in 5 anni. Decorso tale termine le quote non sono più esigibili, salvo interruzione del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno solare cui si riferisce la quota non pagata.

Art. 5 — Promemoria di pagamento

È facoltà del Consiglio Direttivo, durante l'anno in corso e decorso il termine di pagamento riportato sull'avviso decidere di inviare una o più comunicazioni bonarie per ricordare agli iscritti di ottemperare al pagamento della quota annua di iscrizione.

Art. 6 — Richiamo per morosità

Qualora il pagamento della quota annuale non venga effettuato entro il 31 dicembre, il Consiglio Direttivo procede ad avviare l'iter procedurale di cancellazione per morosità ed eventuale recupero coattivo delle quote non pagate.

Art. 7 - Modalità di cancellazione dall'Albo

L'Ordine, accertata la sussistenza di una delle ipotesi previste dalla norma, delibera l'avvio della procedura di cancellazione e provvede a darne comunicazione all'iscritto mediante posta elettronica certificata (PEC) o, in sua mancanza, a mezzo raccomandata A/R. Dovranno essere inviate all'iscritto n. 3 comunicazioni distinte per tre mesi consecutivi.

I costi di segreteria relativi alla procedura sono addebitati all'iscritto come segue:

- In prima convocazione i diritti di segreteria vengono calcolati in €40,00;
- In seconda convocazione i diritti per l'attività di segreteria salgono a €60,00;
- In terza convocazione i diritti ammontano a complessivi €80,00;

In caso di destinatario irreperibile, trasferito o sconosciuto, per cui si renda necessario l'accertamento di residenza presso il comune territorialmente competente, i costi ammontano ad ulteriori €20,00.

Nella lettera di convocazione sono indicati: il motivo, il giorno, l'ora e la sede della convocazione.

Alla seduta di convocazione partecipano il Presidente, o un suo delegato, e un impiegato dell'OPI che redige un verbale.

La cancellazione è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, una volta aver adempiuto agli obblighi di cui sopra, quando l'interessato:

- Non abbia dimostrato il venir meno dei presupposti per la cancellazione;
- Non si sia presentato a nessuna delle tre convocazioni e non abbia nel frattempo regolarizzato la propria posizione;

- Non abbia ritirato le raccomandate di convocazione presso l'ufficio postale, ovvero ci sia la prova dell'avvenuta comunicazione a mezzo racc.ta con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC;
- Sia stato dichiarato irreperibile, sconosciuto o trasferito e sia stata espletata la procedura di accertamento della residenza presso il Comune di competenza con il seguente esito:
 - L'indirizzo di residenza dell'iscritto risulti corretto, ma la raccomandata sia tornata al mittente per "irreperibilità" e l'iscritto sia stato comunque convocato per tre volte;
 - L'iscritto risulti trasferito all'estero e non abbia manifestato l'intenzione di voler rimanere iscritto all'OPI;
 - L'iscritto risulti cancellato dall'anagrafe del Comune di residenza per irreperibilità;
 - L'iscritto risulti aver trasferito la propria residenza e sia impossibile rintracciare il nuovo indirizzo a cui inviare le restanti lettere di convocazione.

La cancellazione non estingue il debito nei confronti dell'Ordine che potrà attivare la procedura di riscossione coattiva dei crediti nei confronti degli iscritti cancellati.

Art. 8 - Re-iscrizioni

Le re-iscrizioni sono possibili solo dopo che l'interessato abbia dato prova del venire meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione e, in caso di cancellazione per morosità, abbia dato prova di aver provveduto al pagamento integrale del credito pregresso, ove esigibile, comprensivo delle spese di segreteria per la procedura di cancellazione. La reiscrizione comporta che il richiedente riproponga integralmente una nuova domanda, producendo nuova documentazione ed ottenendo un nuovo numero di iscrizione.